

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO ex DPR 1199/71 e smi

Per: Associazione **COMITATO PROMOTORE DELLA DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO AFFISSIONI**, costituito in associazione corrente in Roma alla Via xxxxx xxx, in persona del suo Presidente e legale rapp.te xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

Contro: **COMUNE DI ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco pro tempore, Piazza del Campidoglio, Roma;

per l'annullamento e previa sospensione dell'esecuzione

della Delibera della Giunta Capitolina di Roma Capitale, n. 284 del 03 Agosto 2011.

*

Il ricorrente richiede declaratoria di l'annullamento della deliberazione in oggetto perchè nulla ed illegittima per tutti i seguenti motivi:

IN FATTO

1 – Con l'intento di rilanciare il servizio di bike sharing nella città di Roma, la

Giunta Capitolina deliberava, tra l'altro:

- di dare mandato alla Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in virtù del Contratto di Servizio, approvato con deliberazione n. 84 del 24 marzo 2010, di provvedere all'indizione della gara, al fine di individuare il nuovo gestore operativo del servizio di Bike Sharing;

- di disporre che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per la stesura degli atti di gara segua le indicazioni e linee guida indicate nelle premesse; prevedendo uno sviluppo del servizio per un totale di almeno n. 70 postazioni, migliorando il servizio attraverso l'uso di apposite tecnologie e modalità di iscrizione, rendendo contestualmente accessibile il servizio stesso attraverso carta di credito, sms etc. La durata del servizio dovrà garantire l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento e terrà conto di quanto indicato nell'art. 6 punto 1bis della deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2009, che stabilisce la durata delle autorizzazioni in 5 anni rinnovabili una sola volta per 5 anni.

- di dare mandato alla Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. di concerto con il Dipartimento Attività Produttive e la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma di individuare un numero di nuovi impianti pubblicitari sull'intero territorio comunale per un complessivo di circa 1.500 mq., così come esposto in narrativa. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. potrà gestire gli impianti pubblicitari in convenzione per la stessa durata dell'affidamento del servizio di Bike Sharing. Il corrispettivo costituirà una forma alternativa di contropartita economica per la realizzazione e la gestione del servizio di Bike Sharing.

Il suddetto provvedimento era così motivato:

a) Roma Servizi per la Mobilità, al termine dell'attività sperimentale ha inoltrato al Dipartimento 10 Tutela Ambientale e del Verde Protezione Civile (nota prot. n. QL 19610 del 23 marzo 2011) il progetto conclusivo contenente tutti gli elementi utili e necessari per consentire la prosecuzione e il miglioramento del servizio. Il Dipartimento 10° Tutela Ambientale e del Verde, ha ritenuto la proposta per la gestione presentata da Agenzia per la Mobilità (in allegato alla presente) valida ed efficace, presentando le garanzie necessarie per far fronte in maniera efficace alle esigenze di espansione dello stesso, in aggiunta il servizio di Bike così come presentato da Roma Servizi per la Mobilità risulta innovativo e complementare al TPL;

b) Dal progetto presentato da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., in atti al presente provvedimento, relativamente ai servizi di investimento per la realizzazione delle n. 70 postazioni sono emersi i seguenti costi di investimento e di gestione;

COSTI DI INVESTIMENTO PER SERVIZIO DI BIKE SHARING

Ogni postazione è costituita da n° 21 colonnine	Ogni postazione avrà n°12 biciclette	Costo per ogni singola postazione di bike sharing € 30.000 + iva (comprensiva di fornitura; installazione, allaccio, hardware e software; biciclette.	Il costo per la realizzazione di n°70 postazioni è di € 2.100.000,00 + IVA
---	--------------------------------------	---	--

COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING

Costo per ogni colonnina annue € 2.000	Totale n°850 biciclette distribuite nelle 70 postazioni	Costo gestione € 2.000 annuo per bici	Costo annuo € 1.700.000,00 + IVA
--	---	---------------------------------------	----------------------------------

c) Dal progetto sperimentale predisposto da Roma Servizi per la Mobilità e dall'analisi di mercato di analoghi sistemi di Bike Sharing già in atto in altre città si è confermata una situazione complessa, caratterizzata dagli alti costi non solo per la fornitura ed installazione delle postazioni e delle biciclette ma soprattutto per la gestione del servizio, necessari per garantire un servizio di Bike Sharing di qualità; Sulla falsariga di altre città italiane, si è potuta effettuare un'analisi più puntuale della quantificazione delle controprestazioni valutate necessarie dagli operatori del mercato, per garantire

l'equilibrio economico-finanziario del servizio; A tal fine, tenuto conto delle conformazioni urbanistiche e viabili di Roma e considerato il valore economico del mercato pubblicitario di Roma si ritiene opportuno, di concerto con il Dipartimento VIII e previa opportuna autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma e degli altri soggetti competenti, ricorrere ad una forma alternativa di contropartita economica costituita dalla possibilità di gestire nuovi impianti pubblicitari sull'intero territorio comunale; Il ricorso a tale contropartita economica è già previsto al comma 1 bis dell'art. 6 della DCC n. 37/2009 "Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni" come corrispettivo per servizi inerenti la mobilità alternativa;

d) *Il comma 1bis dell'articolo di cui sopra recita "in deroga ai limiti di cui al presente articolo, è autorizzata l'esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa collocati nell'ambito della Città Storica, come definita in sede di pianificazione del territorio";*

Con il termine "funzionali" si intendono anche quegli impianti pubblicitari collocati disgiuntamente dalle postazioni, il cui posizionamento è di fatto funzionale al servizio di Bike Sharing in quanto garantisce il raggiungimento di una superficie pubblicitaria totale ritenuta congrua come corrispettivo per l'erogazione del servizio;

Per tale ragione, gli impianti pubblicitari localizzati disgiuntamente dalle postazioni recheranno uno spazio dedicato al riconoscimento dell'impianto come facente parte del servizio di Bike Sharing; tale soglia, è stabilita in complessivi 1.500 mq. che l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. potrà gestire in convenzione per la stessa durata dell'affidamento del servizio di Bike Sharing"

Il nuovo servizio dovrà avere le caratteristiche descritte nel disciplinare di incarico, allegato al presente atto, utilizzando tecnologie finalizzate a stimolare nuove modalità di iscrizione e quindi di accessibilità al servizio stesso (carta di credito, sms, etc.);

2 – Il Disciplinare di incarico allegato alla Delibera suddetta, prevede tra l'altro:

-all'art.5: "L'Agenzia Roma Servizi avrà la possibilità di sfruttare commercialmente per l'equilibrio economico della gestione, 1500 mq di pannelli pubblicitari della misura 120x180 cm da ubicare nel territorio cittadino;

-all'art.6: "la durata dell'appalto è stabilita in anni 12"

3 – La Commissione Consiliare di Controllo, Garanzia e Trasparenza del Comune di Roma Capitale, con nota del 04.11.2011, prot.n.360, evidenziando motivi di illegittimità della deliberazione n.284/2011, richiedeva agli organi comunali preposti "di sospendere tale pubblicazione in quanto le ipotesi di illegittimità e di inadeguatezza del provvedimento dell'amministrazione, potrebbero riflettersi, con gravi esiti, sulla validità del bando, i cui contenuti non possono essere modificati a posteriori

senza esporre il Comune di Roma ad azioni di responsabilità da parte dell'aggiudicatario”.

4 – Il Comitato istante, costituito in associazione con atto del 25.11.2010, prevede tra le finalità statutarie :

“L’associazione svolge tutte le attività di carattere sociale, culturale, e di partecipazione dei cittadini, volte a sostenere e migliorare la normativa esistente in tema di affissione e pubblicità, con particolare indirizzo al contrasto del fenomeno dell’abusivismo per la collocazione dei cartelli pubblicitari, alle illegittimità in tema di occupazioni di spazi e luoghi pubblici da parte degli impianti pubblicitari, alle violazioni delle norme del Codice della Strada, dei vincoli paesaggistici, archeologici, storici, architettonici ed ambientali, sempre nel settore degli impianti pubblicitari.

L’associazione:

a) esercita e promuove iniziative attinenti agli scopi sociali anzidetti, rappresentando siffatti interessi anche innanzi alle istituzioni o uffici della Pubblica Amministrazione;

b) promuove i contatti con Enti Privati e Pubblici, anche territoriali, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Università ed Enti di Ricerca, Associazioni, e qualsiasi altro ente o soggetto che per la sua specifica attività risulti di interesse per l’Associazione;

c) partecipa ai tavoli tecnici o di consultazione e partecipazione dei cittadini istituiti dagli enti o amministrazioni locali in tema di affissioni pubblicitarie, onde rappresentare gli interessi di cui agli scopi sociali;

d) collabora con enti ed associazioni pubbliche e private alla risoluzione dei problemi riguardanti la normazione, nonché la repressione dell’abusivismo e il controllo del territorio in relazione alle affissioni pubblicitarie con il fine di una maggiore e più incisiva tutela dei luoghi e spazi pubblici, nonché del rispetto di tutti i vincoli e normative di tutela;

e) svolge in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone e fra le quali pure:

- partecipare a gruppi di lavoro e/o di studio istituiti presso Enti pubblici e privati, Amministrazioni e Ministeri;

- qualsiasi altra attività utile ed idonea al raggiungimento dello scopo sociale, non in contrasto con la normativa vigente e con il presente statuto.

Inoltre l’associazione promuove ed organizza tutte quelle iniziative ed attività volte a sensibilizzare, informare e mobilitare i cittadini interessati all’attività dell’associazione ed alle sue finalità”

*

IN DIRITTO

1 – Violazione di Legge, in particolare dell'art.6 commi 1 e 1bis del Regolamento Comunale in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni, Delibera Consiglio Comunale n.37/2009.

1.1 - I commi 1 e 1 bis dell'Art.6 del regolamento affissioni (Delibera 37/2009) testualmente recitano:

-comma 1: *“La superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, (...omissis...) è determinata dall'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 20 per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari.”;*

-comma 1 bis: *“In deroga ai limiti di cui al presente articolo, è autorizzata l'esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell'ambito della Città Storica, come definita in sede di pianificazione del territorio”.*

Ed ancora: *“L'autorizzazione ha durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per altri cinque anni, e può costituire anche il corrispettivo di servizi inerenti il decoro urbano o la mobilità alternativa”.*

1.2 - Dal testo normativo risulta –quindi- inequivocabilmente come la pubblicità si possa affiggere solo sulle colonnine del bike sharing, sulle pensiline, sulle rastrelliere delle biciclette, sulle stesse bici e su tutti gli altri **elementi di arredo urbano funzionali, cioè direttamente connessi strumentalmente al servizio di bike sharing e inerenti le postazioni dello stesso.**

La norma del regolamento **non prevede** altri impianti sui quali collocare le affissioni pubblicitarie, nè per tipologia nè per posizionamento: non esiste e non è previsto alcun riferimento ad impianti collocati in maniera disgiunta e distaccata dalle postazioni di bike sharing.

1.3 - Nel testo della delibera 284-/2011 è però affermato: “Con il termine **“funzionali”** si intendono anche quegli impianti pubblicitari **collocati disgiuntamente dalle postazioni**, il cui posizionamento è di fatto funzionale al servizio di Bike Sharing in quanto garantisce il raggiungimento di una superficie pubblicitaria totale ritenuta congrua come corrispettivo per l'erogazione del servizio; Per tale ragione, gli impianti pubblicitari localizzati disgiuntamente dalle postazioni riceveranno uno spazio dedicato al riconoscimento dell'impianto come facente parte del servizio di Bike Sharing; tale soglia, è stabilita in complessivi 1.500 mq, ecc. ecc.”

Il regolamento attribuisce chiaramente al termine funzionale il significato di inerente e direttamente collegato **strumentalmente** al bike sharing ed alla sua postazione, ovvero la colonnina, la rastrelliera, ecc. ecc, mentre la delibera ne stravolge il significato **senza alcun riscontro nel testo del regolamento**, facendo divenire l'impianto collocato disgiuntamente dalla postazione *“funzionale”* perchè serve al raggiungimento della soglia di mq 1500 necessari per la sostenibilità economica del bike sharing per il privato che gestirà il servizio.

Pertanto, la funzionalità viene illegittimamente interpretata come strumentalità economica, non pratica e materiale, e non collegata spazialmente alla postazione del bike sharing.

1.4 – Inoltre, la norma del regolamento definisce chiaramente la possibilità di collocare inserzioni pubblicitarie **solamente su elementi di arredo urbano**; nella delibera impugnata e nel Disciplinare allegato alla stessa, si fa espresso riferimento non a elementi di arredo urbano ma ad impianti pubblicitari, ovvero *“a pannelli pubblicitari della dimensione di 120 x 180 cm da collocare nel territorio cittadino”* (cfr Art.5 del Disciplinare).

1.5 – Pertanto, l'amministrazione comunale ha proceduto ad una "interpretazione" –che in realtà appare come un mero e meschino escamotage letterale- dell'art.6 comma 1bis del Regolamento Affissioni, in maniera del tutto illegittima, stravolgendone le finalità ed in aperto contrasto con l'evidentissimo dettato normativo.

E' opportuno segnalare, inoltre, come la deroga alla superficie di esposizione riguardi l'ambito della città storica, e quindi appare evidente come la ratio della norma sia stata finalizzata alla tutela della parte più delicata del tessuto urbano nel senso di consentire una deroga alla superficie massima di esposizione pubblicitaria purchè la stessa resti confinata nei limiti degli elementi di arredo urbano, direttamente collegati alle postazioni di bike sharing, e senza la collocazione di nuovi impianti disgiunti e separati che avrebbero un impatto pregiudizievole sul territorio della città più fragile e tutelato.

*

2 – Violazione di legge, in particolare delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 ha sottoposto a vincolo paesaggistico il paesaggio del centro e del nucleo storico di Roma, il cui perimetro è riportato nella Tavole B al Foglio n. 374 (Tav. 24), coincidente con buona parte del territorio definito dal PRG vigente come "Città Storica".

L'art. 29 delle Norme del PTPR riguarda la disciplina del "paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto"; il punto 5.5 della Tabella C) allegata all'art. 29 delle Norme è relativo ai "cartelloni pubblicitari" e per essi ne detta espressamente il

divieto: "Non consentiti".

Ne consegue che la previsione di installazione di nuovi impianti pubblicitari nell'ambito della città storica -differenti da elementi di arredo urbani e disgiunti dalle postazioni del bike sharing- e contenuta nelle delibera impugnata, viola le prescrizioni del PTPR del Lazio.

*

3 – Violazione di legge, in particolare dell'art.10 del Regolamento Comunale in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni, Delibera Consiglio Comunale n.37/2009; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà fra motivazione e dispositivo.

Il dispositivo della delibera impugnata stabilisce la durata delle autorizzazioni per le affissioni pubblicitarie rese in contropartita al servizio di bike sharing, in cinque anni rinnovabile una sola volta in altri cinque anni; ciò è conforme al disposto di cui all'Art.10 del Regolamento Affissioni.

Ma nelle motivazioni del provvedimento si legge che *"il nuovo servizio (bike sharing) dovrà avere le caratteristiche descritte nel disciplinare di incarico, allegato al presente atto"*.

Orbene, l'art.5 del Disciplinare allegato alla delibera 284/2011 prevede la durata dell'appalto per il bike sharing all'impresa vincitrice del bando in 12 anni; l'autorizzazione ad utilizzare gli impianti segue ovviamente tale durata temporale, nel senso che l'impresa selezionata dalla gara pubblica avrà l'autorizzazione alla esposizione pubblicitaria per questo stesso periodo.

Appare palesemente contraddittorio, pertanto, il contenuto del provvedimento impugnato laddove contiene l'indicazione della durata dell'autorizzazione alle affissioni

in aderenza all'art.10 del regolamento delle affissioni vigente (delibera 37/2009), ma nello stesso tempo fa espresso riferimento al Disciplinare allegato alla medesima delibera nel quale la durata della detta autorizzazione viene stabilita, per relationem, in anni 12.

*

4 – Violazione di Legge, in particolare degli Art.3 e 6, L.241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d'istruttoria, erronea valutazione dei fatti.

4.1 - Secondo le motivazioni della delibera GC 284/2011, i 1500 mq di nuovi impianti pubblicitari costituiscono la contropartita economica necessaria da concedere al soggetto privato per sostenere la gestione ed i costi del servizio di bike sharing.

Infatti, sempre nella suddetta delibera, l'amm.ne comunale prevede che i costi per rilanciare il bike sharing siano:

-€ 2,1 milioni di investimento iniziale per finanziare la realizzazione delle 70 postazioni, per le nuove bici e per il nuovo sistema di gestione del servizio, somma che va a carico del soggetto privato vincitore del bando;

-€1,7 milioni all'anno per la spesa per la manutenzione degli impianti e del servizio, sempre a carico dell'aggiudicatario.

In due sintetiche e generiche tabelle vengono riassunte le singole voci e poste di costo e di investimento, ma **nessuna valutazione, studio o approfondimento sul valore della contropartita economica è stato svolto dall'amministrazione.**

Infatti, nella relazione/progetto resa dall'agenzia della mobilità, allegata alla delibera (prot. QL 19610 del 23.03.2011) e sulla base della quale sono state fondate le statuizioni e decisioni contenute nella delibera **non vi è alcuna valutazione, studio o ricerca relativo a:**

- il valore economico della superficie pubblicitaria; detta valutazione appare invece necessaria per giudicare la congruità della contropartita economica: la relazione si limita apoditticamente ad affermare che per finanziare il bike sharing è necessario concedere affissioni pubblicitarie ma non fa alcuna stima nè indica quante ne servano, **e la misura di 1500mq di nuovi impianti non risulta nemmeno espressa o indicata in detta relazione nè tantomeno frutto di calcolo o valutazione reso a posteriori nel corso dell'istruttoria;**

- non risulta affatto considerata nè valutata la resa delle affissioni sugli arredi urbani, sulle colonnine e sulle bici, che si sommerebbe, come introiti per il soggetto privato, ai nuovi 1500 mq di impianti;

- la resa delle tariffe del bike sharing (altra risorsa per l'aggiudicatario) viene -anche in questo caso- proditoriamente definita come "risibile" senza che sia stata espressa alcuna seria motivazione o studio in tal senso, e mancando ogni suggerimento, riflessione o valutazione in merito.

4.2 - Ugualmente, dalla relazione/progetto dell'Agenzia della Mobilità, utilizzata dall'amm.ne comunale per motivare la delibera ed allegata alla stessa, non emerge neppure precisa ed attenta valutazione dei costi annui di manutenzione del bike sharing e di investimento per le nuove postazioni. Infatti, seppure la progettazione delle postazioni sia molto dettagliata e precisa, mancano gli studi e le valutazioni sui costi dell'investimento, genericamente determinati in 2.1 milioni di Euro, senza alcuna indicazione su come siano stati determinati.

Ancora, mancano i criteri di valutazione dei costi annui di manutenzione del servizio, indicati anch'essi in maniera generica ed unilaterale in 1,7 milioni di Euro senza il sostegno di alcuno studio di settore, ricerca di mercato, indagine per

determinare una precisa previsione di spesa. La relazione fa riferimento all'esperienza delle altre città italiane ed europee, senza costruire però una motivazione logica e fondata su dati obiettivi.

4.3 - In sostanza, dal quadro innanzi delineato, emerge la circostanza che l'amm.ne abbia proceduto ad una valutazione complessiva delle questioni economiche del bike sharing e fissato il valore della contropartita economica per il servizio in maniera apodittica, ovvero del tutto acriticamente e superficialmente, senza alcun approfondimento istruttorio valido.

Ne consegue che le motivazioni espresse nella delibera impugnata sono, con riguardo a quanto sopra, assolutamente carenti e non sufficienti a rispettare i requisiti di cui all'Art.3 e 6 della Legge 241/90, giacchè mancano alcuni presupposti di fatto in relazione all'istruttoria esperita.

*

5 – Richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata.

Il Comitato ricorrente richiede inoltre provvedimento cautelare per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto al primo, sono evidentissime le violazioni di legge innanzi spiegati che minano la legittimità della delibera 284/2011.

Quanto al secondo:

-l'esecuzione della delibera ha già portato alla pubblicazione del bando di gara in data 17 Novembre 2011; la probabile declaratoria di illegittimità della delibera spiegherebbe i suoi effetti con l'annullamento di siffatto bando. I partecipanti o addirittura l'aggiudicatario –se nel frattempo si completassero le procedure di gara- subirebbero

un pregiudizio la cui responsabilità, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, ricadrebbe sull'amministrazione comunale ed in ultima istanza sulla collettività cittadina;

-l'esecuzione della delibera e del bando, porterebbero alla collocazione di ben 700 nuovi impianti pubblicitari sul territorio della città storica con gli evidenti pregiudizi alla tutela del delicato tessuto storico, monumentale e culturale di questa parte della città.

Inoltre, già la Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza del Comune di Roma, con nota del 04.11.2011, prot.n.360, evidenziando motivi di illegittimità della deliberazione n.284/2011, richiedeva agli organi comunali preposti *“di sospendere tale pubblicazione (del bando) in quanto le ipotesi di illegittimità e di inadeguatezza del provvedimento dell'amministrazione, potrebbero riflettersi, con gravi esiti, sulla validità del bando, i cui contenuti non possono essere modificati a posteriori senza esporre il Comune di Roma ad azioni di responsabilità da parte dell'aggiudicatario”*.

*

Tutto ciò premesso, il ricorrente

PQM

chiede:

-in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata, stante l'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione di provvedimento cautelare;

-in via principale e nel merito, l'annullamento della Delibera Giunta Capitolina n.284 del 03.08.2011, per violazioni di legge e per eccesso di potere per tutti i motivi spiegati in narrativa. Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'amministrazione degli atti del

procedimento.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'amministrazione vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, in G.U. 29 luglio 1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

Si allegano e producono:

- Delibera Giunta Capitolina n.284 del 03.08.2011;
- relazione/progetto resa dall'agenzia della mobilità, allegata alla delibera (prot. QL 19610 del 23.03.2011);
- estratto Regolamento Affissioni e Pubblicità (delibera CC 37/2009).
- comunicazione della Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza del Comune di Roma.
- estratto del PTPR del Lazio

Roma, li 28 Novembre 2011

**IL COMITATO PROMOTORE DELLA DELIBERA DI INIZIATIVA
POPOLARE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO AFFISSIONI**

Il Presidente
Fabio Depino